

ATTO INTEGRATIVO-TIPO
ALLA CONVENZIONE REGIONE-ISTITUTI DI CREDITO
approvata con D.G.R. n.1568 del 26 maggio 2009 e s. m. i.(D.G.R. n. 319 del 16 febbraio 2010).

Con la presente scrittura privata tra:

La Regione del Veneto, rappresentata dal Signor.....in qualità di.....,
in prosieguo denominata «Regione»

e

l'Istituto di credito, con sede invia....., rappresentato dal
Signor, in prosieguo denominato «Banca»;

premessi che

- in data tra la Regione e la Banca è stata stipulata la Convenzione per la concessione, in favore degli operatori – Imprese di costruzione e loro consorzi, Cooperative di abitazione e loro consorzi, Fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo – con la quale, tra l'altro, la Banca si è impegnata a mettere a disposizione dell'iniziativa un plafond di euro
- al fine di consentire, a partire dalla stipulazione del presente Atto, il perfezionamento dei trasferimenti in proprietà agli acquirenti/assegnatari degli alloggi realizzati, fruendo del beneficio previsto ai sensi del punto 8.2.5. del Programma Regionale per l'edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009;

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. La Banca, su richiesta dell'operatore, anticipa, fin dalla prima rata di ammortamento del mutuo concesso ai beneficiari indicati dall'operatore stesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Convenzione richiamata in titolo, il beneficio previsto ai sensi del punto 8.2.5. del Programma Regionale per l'edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009.
2. Limitatamente ai casi di cui al precedente punto 1., il comma 1 dell'articolo 5 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della Convenzione di cui al titolo, sono come di seguito rispettivamente ri-pattuiti tra le parti che sottoscrivono il presente atto:
 - a) comma 1, articolo 5: «La Regione eroga direttamente alla Banca il contributo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) per alloggio non appena nella disponibilità finanziaria dedicata alla presente iniziativa e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di avvenuta stipulazione dell'Atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo.»;
 - b) comma 1, articolo 7: «Il tasso di attualizzazione, nel caso di mutui a tasso fisso, sarà quello risultante al momento della stipulazione dell'Atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo e non potrà essere superiore al tasso di riferimento comunitario indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione, rilevabile nel link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
 - c) comma 2, articolo 7: «Il tasso di attualizzazione, nel caso di mutui a tasso variabile, è pari all'EURIBOR 1 (uno) mese, 365 (trecentosessantacinque) giorni, con aggiornamento il quart'ultimo giorno del mese precedente la data di stipula dello stesso atto definitivo e di frazionamento, diminuito di punti 40 bps.

3. le disposizioni del presente atto si applicano, su richiesta dell'operatore, anche agli atti di mutuo già in ammortamento, perfezionati secondo le modalità previste dalla Convenzione richiamata nel titolo, ma non finanziati per indisponibilità di cassa della Regione .

4. la Banca si impegna, almeno venti giorni prima della data stabilita per la stipula dell'atto di erogazione e quietanza a saldo, a richiedere, per iscritto a mezzo raccomandata ar e/o a mezzo telefax alla Regione – Unità di Progetto per l'Edilizia Abitativa – Calle Priuli 99 – Cannaregio – 30121 Venezia (fax: 041.2792391), la disponibilità delle risorse necessarie per l'erogazione del contributo.

La Regione si impegna a comunicare alla Banca, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, la disponibilità delle risorse ed in tal senso provvederà ad erogare il contributo entro novanta giorni dalla relativa comunicazione; la Banca applicherà quanto previsto dal presente Atto integrativo nel caso in cui riceva dalla Regione la comunicazione di mancanza delle risorse necessarie per l'erogazione del contributo ovvero siano decorsi dieci giorni dalla richiesta di cui sopra senza riscontro alcuno da parte della Regione.

Venezia, lì

Per la Regione

Per la Banca

.....

.....